

Codice DB1119

D.D. 7 aprile 2014, n. 264

DM 24050 del 14/11/2011. Spese per il potenziamento del servizio fitosanitario. Affidamento all'Università degli studi di Torino (DiSAFA) del servizio di ricerca "Definizione di misure per il contenimento dei rischi di contaminazione dei corpi idrici da prodotti fitosanitari impiegati contro la flora infestante". Impegno di spesa di euro 18.000,00 esente IVA sul cap. di spesa n. 136066/2014.

Vista la DGR n. 31-4009 dell'11.06.2012 "Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale". Modificazione all'allegato A) del provvedimento organizzativo approvato con DGR n. 10-9336 del 1 agosto 2008";

dato atto che la Giunta Regionale con atto deliberativo n. 31-4009 del 11.06.2012 di cui al punto precedente, ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Regionale Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria, coordinamento e interventi in applicazione di lotte obbligatorie contro organismi nocivi, ricerche e sperimentazioni fitosanitarie, diagnostica fitopatologia di supporto, controlli e vigilanza di settore;

considerato che la Commissione Europea ha assunto la decisione del 19 febbraio 2009, concernente "Procedura di infrazione 2008/2030 ex art. 226 Trattato CE: direttiva 2000/29/CE relativa alla tutela fitosanitaria – adozione e comunicazione di provvedimenti necessari ad eradicare organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e che, in conseguenza a tale procedura, lo Stato italiano, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno assunto l'intesa del 29 aprile 2010 sul potenziamento del Servizio Fitosanitario Nazionale;

preso atto che il DPCM del 4 giugno 2011 ha dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione di parassiti e organismi nocivi sul territorio nazionale;

considerato che il DM 24050 del 14/11/2011 stabilisce che i fondi assegnati alle Regioni sono vincolati ad esclusivo utilizzo per il miglioramento e il potenziamento dei Servizi Fitosanitari. Il decreto 24050, all'art. 2, elenca le attività volte al miglioramento e il potenziamento dei Servizi Fitosanitari; fra tali attività, alla lettera j) è indicata la "messa a punto, definizione e divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria";

considerato che il D.M. 3728 del 17/02/2014 ha impegnato a favore delle Regioni la somma complessiva di € 4.165.599,50 per il finanziamento degli interventi necessari al potenziamento dei Servizi Fitosanitari Regionali per l'anno 2014 al fine di ottemperare agli adempimenti derivanti dalle varie emergenze fitosanitarie ed alla procedura di infrazione 2008/2030 ex art. 226 Trattato CE;

stabilito che la somma impegnata dal D.M. n. 3728 del 17/02/2014 in favore della Regione Piemonte per il finanziamento degli interventi di cui sopra ammonta ad euro 245.353,81;

visto l'accertamento n. 331/2014 di euro 245.353,81 sul capitolo di entrata n. 24040/2014 effettuato dalla DB1100 con la DD n. 182 del 17/03/2014;

considerato che la somma di euro 245.353,81 per il finanziamento degli interventi necessari al potenziamento dei Servizi Fitosanitari Regionali verrà versata dal Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali previa rendicontazione;

La Direttiva 60/2000 EC (European Framework Directive 60/2000/EC) ha sancito la definitiva adozione di una politica di uso razionale e sostenibile delle risorse idriche, ottenibile anche ricorrendo a strategie di difesa delle colture maggiormente rispettose dell'ambiente, tenuto conto che tra i principali inquinanti rientrano i biocidi e i prodotti fitosanitari (Allegato VIII).

L'entrata in vigore della direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (2009/128/CE) impone a livello europeo l'adozione, nelle aree coltivate, di misure di mitigazione in grado di contenere i rischi di contaminazione dei corpi idrici da fenomeni di deriva, drenaggio e ruscellamento di pesticidi (art. 11 Direttiva 2009/128/CE).

Il D.Lgs. del 19 agosto 2005 n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", modificato dal D.Lgs 9 aprile 2012 n. 84 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, a norma dell'articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96", all'art. 50 comma 1bis e 1quater propone l'effettuazione di attività di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa dalle avversità delle piante che siano rispettosi dell'ambiente, dell'operatore agricolo e del consumatore, e la loro definizione e divulgazione nonché l'elaborazione di misure specifiche di difesa fitosanitaria integrata, previste dalla direttiva CE 128/2009 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, per la gestione delle specie nocive.

Tenuto conto che tra le specie nocive annoverate rientrano altresì le specie esotiche vegetali invasive (denominate anche specie aliene o alloctone) individuate dalla Giunta Regionale con la DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012, le quali determinano o possono determinare particolari criticità sul territorio e per le quali è necessaria l'applicazione di misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento, tra cui la lotta chimica con impiego di prodotti diserbanti;

il Settore Fitosanitario, considerata la necessità di elaborare misure specifiche di difesa fitosanitaria integrata, previste dalla direttiva CE 128/2009 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, per la gestione, tra le altre, di specie nocive vegetali, intende promuovere indagini specifiche su temi di interesse agroambientale quali le misure di mitigazione per il contenimento dei rischi di contaminazione dei corpi idrici da prodotti fitosanitari ed in particolare da diserbanti, impiegati contro la flora infestante, che più frequentemente rispetto ad altri prodotti fitosanitari, percolano nelle acque superficiali e di falda.

Dato atto che il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" disciplina all'art. 19 i contratti di servizi esclusi, stabilendo al comma 1, lettera f) che le disposizioni del codice non si applicano ai contratti pubblici concernenti "servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione";

Preso atto che la L.R. 12 ottobre 1978, n. 63 “Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste” in particolare all’art. 47 prevede che la Regione, allo scopo di favorire lo sviluppo delle produzioni e della produttività in agricoltura, per migliorare le tecniche produttive, di trasformazione e commercializzazione ed in generale per favorire la più razionale utilizzazione tecnica, economica ed organizzativa di tutte le risorse impiegate ed impiegabili in agricoltura nei settori delle produzioni vegetali, degli allevamenti animali e della lotta contro i parassiti animali e vegetali, possa attuare studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata, di attività dimostrative o di lotta fitosanitaria per i singoli comparti produttivi provvedendovi direttamente o avvalendosi, previa convenzione, di Istituti scientifici e di analisi dello Stato, delle Università nonché di laboratori di altri Enti ed istituzioni particolarmente qualificati;

Dato atto che il personale assegnato al Settore Fitosanitario non presenta le competenze sufficienti per effettuare i necessari approfondimenti in ambito dei rischi di contaminazione dei corpi idrici da prodotti fitosanitari impiegati contro la flora infestante.

si rende pertanto opportuno affidare ad un Istituto scientifico particolarmente qualificato nelle attività di ricerca in ambito agroambientale e di controllo della flora infestante con mezzi integrati e non-chimici, nonché di tutela delle acque e di rischi di contaminazione dei corpi idrici da prodotti fitosanitari, la realizzazione del servizio di ricerca “Definizione di misure per il contenimento dei rischi di contaminazione dei corpi idrici da prodotti fitosanitari impiegati contro la flora infestante”.

In particolare tale servizio, che avrà la durata di dieci mesi, dovrà essere realizzato svolgendo le seguenti attività:

- studio di fenomeni di ruscellamento e delle misure di mitigazione per la riduzione delle contaminazioni da prodotti fitosanitari e in particolare da diserbanti, categoria di principi attivi più frequentemente rintracciabile nelle acque di falda e superficiali;
- raccolta e analisi di campioni acque e suolo;
- elaborazione dei dati e restituzione periodica di report al fine di predisporre nuove misure di difesa fitosanitaria integrata.

Dato atto che le misure che il Settore Fitosanitario intende attivare per il contenimento dei rischi di contaminazione dei corpi idrici da prodotti fitosanitari impiegati contro la flora infestante rientrano tra le attività di cui alla lettera j) dell’art. 2 del DM 24050 del 14/11/2011 “messa a punto, definizione e divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria”; tali attività sono funzionali al miglioramento e il potenziamento dei Servizi Fitosanitari.

Dato atto che l’Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (di seguito anche denominato per brevità DiSAFA) - via Leonardo da Vinci 44 - 10095 Grugliasco (TO) (P. IVA 02099550010), risulta essere l’Istituzione particolarmente qualificata nelle attività di ricerca in ambito agroambientale e di controllo della flora infestante con mezzi integrati e non-chimici, nonché di tutela delle acque e di rischi di contaminazione dei corpi idrici da prodotti fitosanitari, di cui la Regione Piemonte può avvalersi, previa convenzione, ai sensi dall’art. 47 della L.R. 63/78, per la realizzazione del servizio di ricerca "Definizione di misure per il contenimento dei rischi di contaminazione dei corpi idrici da prodotti fitosanitari impiegati contro la flora infestante";

l’Amministrazione regionale ha ritenuto pertanto di consultare in merito il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università degli Studi di Torino;

con lettera del 24.03.2014 prot. n. 5040/DB11.19, il Settore Fitosanitario invitava perciò il DiSAFA a presentare un’offerta economica per la realizzazione del servizio di ricerca "Definizione di misure

per il contenimento dei rischi di contaminazione dei corpi idrici da prodotti fitosanitari impiegati contro la flora infestante" di cui sopra.

Il DiSAFA con nota n. 493 del 24.03.2014, protocollata in ingresso col prot. n.5139/DB11.19 del 25.03.2014, ha fatto pervenire in risposta un'offerta economica (agli atti del Settore Fitosanitario) di euro 18.000,00 esente IVA per la realizzazione del servizio di ricerca "Definizione di misure per il contenimento dei rischi di contaminazione dei corpi idrici da prodotti fitosanitari impiegati contro la flora infestante".

Dato atto che la sopra citata offerta economica presentata dal DISAFA:

- sotto il profilo tecnico, corrisponde alle effettive esigenze richieste dal Settore con la nota prot. n. 5040/DB11.19 del 24.03.2014;
- sotto il profilo economico, il prezzo per la realizzazione del servizio di ricerca è da ritenersi congruo in relazione al carattere specialistico delle attività da realizzare.

Si ritiene pertanto di:

- approvare l'offerta economica di euro 18.000,00 esente IVA presentata dall'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari per la realizzazione del servizio di ricerca "Definizione di misure per il contenimento dei rischi di contaminazione dei corpi idrici da prodotti fitosanitari impiegati contro la flora infestante";
- affidare all'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DiSAFA) - via Leonardo da Vinci 44 – 10095 Grugliasco (TO) (P. IVA 02099550010) il servizio di ricerca "Definizione di misure per il contenimento dei rischi di contaminazione dei corpi idrici da prodotti fitosanitari impiegati contro la flora infestante" per una spesa di euro 18.000,00 esente IVA;
- approvare lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DiSAFA) per la realizzazione del servizio di ricerca "Definizione di misure per il contenimento dei rischi di contaminazione dei corpi idrici da prodotti fitosanitari impiegati contro la flora infestante"; tale schema è allegato alla presente determinazione per farne parte integrante. La convenzione disciplina le modalità e i criteri di svolgimento del servizio di ricerca e regola i rapporti tra la Regione Piemonte e il DISAFA;
- stabilire che la convenzione tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DiSAFA) si concluderà il 30 novembre 2014.

vista la L.R. n. 1 del 5/02/2014 "Legge finanziaria per l'anno 2014";

vista la L.R. n. 2 del 5/02/2014 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016.";

Vista la DGR n. 1-7079 del 10 febbraio 2014 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016". Ripartizione della Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione;

vista la DGR n. 7-7274 del 24 marzo 2014 "Assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e sul bilancio pluriennale 2014/2016";

vista la DGR n. 10-7277 del 24 marzo 2014 "Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014. Iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato, per il potenziamento del Servizio Fitosanitario e per le emergenze fitosanitarie in Agricoltura"

vista l'assegnazione n. 100734 sul capitolo di spesa n. 136066/2014 disposta a favore della Direzione Agricoltura (DB1100) con la DGR n. 7-7274 del 24 marzo 2014;

vista la comunicazione prot. n. 5373/11.00 del 28/03/2014 con la quale il Direttore Regionale dell'Agricoltura autorizza, per l'esercizio in corso, il Dirigente del Settore Fitosanitario ad adottare

provvedimenti di impegno di spesa a valere sull'assegnazione disposta sul capitolo di spesa 136066/2014;

accertata la possibilità di provvedere alla spesa di euro 18.000,00 esente IVA per la realizzazione del servizio di ricerca "Definizione di misure per il contenimento dei rischi di contaminazione dei corpi idrici da prodotti fitosanitari impiegati contro la flora infestante", con le risorse assegnate alla Direzione DB1100 con la DGR n. 7-7274 del 24 marzo 2014 sul capitolo di spesa n. 136066/2014 relativo a spese per il potenziamento del servizio fitosanitario;

visto l'art. 31 comma 2 della L.R. 7/2011, sostituito dall'art. 2 della L.R. 5/2012 che stabilisce quanto segue: *“nel caso di transazioni commerciali, ovvero di contratti comunque denominati con imprese che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, l'impegno è assunto nell'esercizio finanziario in cui il debito dell'amministrazione viene a scadere”*;

ritenuto pertanto opportuno impegnare la spesa di euro 18.000,00 esente IVA sul capitolo di spesa n. 136066/2014 (assegnazione n. 100734) in favore dell'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DiSAFA) - via Leonardo da Vinci 44 - 10095 Grugliasco (TO) (P. IVA 02099550010) per la realizzazione del servizio di ricerca "Definizione di misure per il contenimento dei rischi di contaminazione dei corpi idrici da prodotti fitosanitari impiegati contro la flora infestante";

appurato che i criteri adottati nell'assunzione dell'impegno di spesa coincidono con i principi della competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs 118/2011;

atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile;

visto l'art. 3 della L. 136/10 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di antimafia";

considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge n. 144/99 "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali" e dalla legge n. 3/2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" recanti disposizioni in materia di progetti di investimento pubblico è stato assegnato al servizio di ricerca in oggetto il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) n. J69E14000100001;

visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

vista la circolare prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013 "Prime indicazioni in ordine all'applicazione degli artt. 15, 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 "Riordino della Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

tutto ciò considerato

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs. 165/2001;

visto l'art. 17 e 18 della L.R. 23/08;

visto l'art. 47 della L.R. 63/78;

visto il DM 24050 del 14/11/2011;
visto il DM 3728 del 17/02/2014;
vista la L.R. 7/2001;
vista la L.R. n. 1/2014;
vista la L.R. n. 2/2014;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate e in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale

determina

Per le considerazioni svolte in premessa:

1. di ottemperare alle disposizioni previste dal D.Lgs. n.214 del 19 agosto 2005 e s.m.i. recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" che all'art. 50 comma 1bis e 1quater prevede l'effettuazione di attività di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa dalle avversità delle piante che siano rispettosi dell'ambiente, dell'operatore agricolo e del consumatore, e la loro definizione e divulgazione nonché l'elaborazione di misure specifiche di difesa fitosanitaria integrata, previste dalla direttiva CE 128/2009 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, per la gestione delle specie nocive;
2. di prendere atto che l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DiSAFA) - via Leonardo da Vinci 44 - 10095 Grugliasco (TO) (P. IVA 02099550010) risulta essere l'istituzione particolarmente qualificata nelle attività di ricerca in ambito agroambientale e di controllo della flora infestante con mezzi integrati e non-chimici, nonché di tutela delle acque e di rischi di contaminazione dei corpi idrici da prodotti fitosanitari, di cui la Regione Piemonte può avvalersi, previa convenzione, ai sensi della L.R. 63/78 art. 47, per la realizzazione del servizio di ricerca "Definizione di misure per il contenimento dei rischi di contaminazione dei corpi idrici da prodotti fitosanitari impiegati contro la flora infestante";
3. di approvare l'offerta economica di euro 18.000,00 esente IVA presentata dall'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari per la realizzazione del servizio di ricerca "Definizione di misure per il contenimento dei rischi di contaminazione dei corpi idrici da prodotti fitosanitari impiegati contro la flora infestante";
4. di affidare all'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DiSAFA) - via Leonardo da Vinci 44 - 10095 Grugliasco (TO) (P. IVA 02099550010) il servizio di ricerca "Definizione di misure per il contenimento dei rischi di contaminazione dei corpi idrici da prodotti fitosanitari impiegati contro la flora infestante" per una spesa di euro 18.000,00 esente IVA;
5. di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DiSAFA) per la realizzazione del servizio di ricerca "Definizione di misure per il contenimento dei rischi di contaminazione dei corpi idrici da prodotti fitosanitari impiegati contro la flora infestante"; tale schema è allegato alla

presente determinazione per farne parte integrante. La convenzione disciplina le modalità e i criteri di svolgimento del servizio di ricerca e regola i rapporti tra la Regione Piemonte e il DISAFA;

6. di stabilire che la convenzione tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DiSAFA) di cui al punto 5 si concluderà il 30 novembre 2014;

7. di impegnare la spesa di euro 18.000,00 esente IVA sul capitolo di spesa n. 136066/2014 (assegnazione. n. 100734) in favore all'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DiSAFA) - via Leonardo da Vinci 44 - 10095 Grugliasco (TO) (P. IVA 02099550010) per la realizzazione del servizio di ricerca "Definizione di misure per il contenimento dei rischi di contaminazione dei corpi idrici da prodotti fitosanitari impiegati contro la flora infestante";

8. di liquidare le competenze spettanti all'Università degli Studi di Torino dopo la realizzazione del servizio di ricerca e presentazione della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente nonché di una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati ottenuti al termine dei lavori, sottoscritta dal responsabile scientifico. Il pagamento del compenso è subordinato alla regolarità del servizio di ricerca effettuato alle condizioni stabilite in convenzione;

9. di stabilire che il corrispettivo pattuito per la realizzazione del servizio di ricerca sarà pagato secondo le modalità stabilite in convenzione;

10. di disporre, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Trasparenza, valutazione e merito" dei seguenti dati:

- BENEFICIARIO: Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DiSAFA) - via Leonardo da Vinci 44 – 10095 Grugliasco (TO) (P. IVA 02099550010);
- IMPORTO: euro 18.000,00 esente IVA;
- DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Giacomo Michelatti
- MODALITA' SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO: affidamento diretto
- Convenzione per la fornitura di servizio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro il termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Il Dirigente
Giacomo Michelatti

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Convenzione tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari per la realizzazione del servizio di ricerca: "Definizione di misure per il contenimento dei rischi di contaminazione dei corpi idrici da prodotti fitosanitari impiegati contro la flora infestante"

Premesso che:

- la Commissione europea ha assunto la decisione del 19 febbraio 2009, concernente "Procedura di infrazione 2008/2030 ex art. 226 Trattato CE: direttiva 2000/29/CE relativa alla tutela fitosanitaria – adozione e comunicazione di provvedimenti necessari ad eradicare organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e che, in conseguenza a tale procedura, lo Stato italiano, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno assunto l'intesa del 29 aprile 2010 sul potenziamento del Servizio Fitosanitario Nazionale;
- l'entrata in vigore della direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (2009/128/CE) impone a livello europeo l'adozione, nelle aree coltivate, di misure di mitigazione in grado di contenere i rischi di contaminazione dei corpi idrici da fenomeni di deriva, drenaggio e ruscellamento di pesticidi (art. 11 Direttiva 2009/128/CE);
- Il D.Lgs. del 19 agosto 2005 n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", modificato dal D.Lgs 9 aprile 2012 n. 84 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, a norma dell'articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96" all'art. 50 comma 1bis e 1quater propone l'effettuazione di attività di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa dalle avversità delle piante che siano rispettosi dell'ambiente, dell'operatore agricolo e del consumatore, e la loro definizione e divulgazione nonché l'elaborazione di misure specifiche di difesa fitosanitaria integrata, previste dalla direttiva CE 128/2009 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, per la gestione delle specie nocive.
- tra le specie nocive annoverate rientrano altresì le specie esotiche vegetali invasive (denominate anche specie aliene o alloctone) individuate dalla Giunta Regionale con la DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012, le quali determinano o possono determinare particolari criticità sul territorio e per le quali è necessaria l'applicazione di misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento, tra cui la lotta chimica con impiego di prodotti diserbanti;
- il Settore Fitosanitario, considerata la necessità di elaborare misure specifiche di difesa fitosanitaria integrata, previste dalla direttiva CE 128/2009 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, per la gestione, tra le altre, di specie nocive vegetali, intende promuovere indagini specifiche su temi di interesse agroambientale quali le misure di mitigazione per il contenimento dei rischi di contaminazione dei corpi idrici da prodotti fitosanitari ed in particolare da diserbanti, impiegati contro la flora infestante, che più frequentemente rispetto ad altri prodotti fitosanitari, percolano nelle acque superficiali e di falda.
- si rende pertanto necessario affidare ad un Istituto scientifico particolarmente qualificato nelle attività di ricerca in ambito agroambientale e di controllo della flora infestante con mezzi integrati e non-chimici, nonché di tutela delle acque e di contaminazione dei corpi idrici, il servizio di ricerca "Definizione di misure per il contenimento dei rischi di contaminazione dei corpi idrici da prodotti fitosanitari impiegati contro la flora infestante";
- con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stata affidata al Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DiSAFA) dell'Università degli Studi di Torino - via

Leonardo da Vinci 44 – 10095 Grugliasco (TO) (P. IVA 02099550010) il servizio di ricerca "Definizione di misure per il contenimento dei rischi di contaminazione dei corpi idrici da prodotti fitosanitari impiegati contro la flora infestante" per una spesa di euro 18.000,00 esente IVA;

- con la medesima determinazione è stato approvato lo schema della presente convenzione, che definisce le modalità e i criteri di svolgimento del suddetto servizio di ricerca e regola i rapporti tra Regione Piemonte e DiSAFA.

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

- la Regione Piemonte (C.F. 80087670016), rappresentata dal Responsabile del Settore Fitosanitario dr. Giacomo Michelatti, nato a _____ il _____ e domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Torino, piazza Castello 165, autorizzato alla stipulazione del presente atto in base ai contenuti della D.G.R. n. 17-4320 del 30.07.2012;

E

- l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (P. IVA 02099550010), rappresentato dal suo Responsabile prof. Ivo Zoccarato, nato a _____ il _____ e domiciliato, ai fini della presente convenzione, in via Leonardo da Vinci 44 - 10095 Grugliasco, autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari del 23/11/12 e Decreto Rettorale di nomina n. 4329 del 19/07/2012"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
2. L'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (di seguito indicato anche come DiSAFA), sulla base delle esigenze in merito espresse dal Settore Fitosanitario della Regione Piemonte, mette a disposizione le proprie competenze ed esperienze al fine di realizzare il servizio di ricerca "Definizione di misure per il contenimento dei rischi di contaminazione dei corpi idrici da prodotti fitosanitari impiegati contro la flora infestante", secondo il piano di lavoro concordato tra le parti ed allegato alla presente convenzione per farne parte integrante. Responsabile scientifico per parte DiSAFA è il prof. Aldo Ferrero.
3. La Regione Piemonte - Settore Fitosanitario, in funzione degli obiettivi indicati nel piano di lavoro mette a disposizione le risorse economiche nonché le proprie competenze che si rendessero necessarie per una migliore realizzazione dell'attività prevista nel servizio di ricerca.
4. Per la realizzazione del servizio di ricerca il personale incaricato dal DiSAFA presterà la propria collaborazione prevalentemente presso la sede di Torino del Laboratorio Agrochimico del Settore Fitosanitario.
5. Il DiSAFA garantirà un'adeguata copertura assicurativa del personale incaricato, sia per gli aspetti relativi alla responsabilità civile, sia per la tutela antinfortunistica, senza alcun onere aggiuntivo per la Regione Piemonte.
6. Il Responsabile del Settore Fitosanitario è comunque sollevato da qualsiasi responsabilità relativa alla presenza in sede del suddetto personale.
7. Il personale incaricato dal DiSAFA opererà all'interno della struttura regionale nel pieno rispetto degli orari di apertura degli uffici regionali, delle modalità operative e degli obblighi definiti dalla vigente normativa regionale per i propri dipendenti.

ART. 2 - MODALITA' E PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo che la Regione Piemonte corrisponderà al DISAFA per la realizzazione del servizio di ricerca, pari ad euro 18.000,00 esente IVA (comprensivo di tutte le spese che l'Università sosterrà per la realizzazione del servizio), sarà liquidato dopo la realizzazione del servizio di ricerca e presentazione all'Ente regionale della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente nonché di una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati ottenuti al termine dei lavori, sottoscritta dal responsabile scientifico. Il corrispettivo s'intende accettato dall'Università degli Studi di Torino, pertanto è esclusa ogni forma di revisione dello stesso.
2. Sono a carico del DISAFA, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività. L'Università degli Studi di Torino si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. In particolare l'Università degli Studi di Torino deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori e con le leggi vigenti in materia di sicurezza.
In considerazione dell'oggetto della convenzione, il pagamento del corrispettivo avverrà a 60 giorni dalla data di ricevimento, da parte della Regione Piemonte, della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Il pagamento del compenso è subordinato alla regolarità del servizio di ricerca effettuato alle condizioni stabilite nella presente convenzione. Il pagamento del corrispettivo è altresì subordinato alla regolarità contributiva dell'Università degli Studi di Torino attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, o dalla cassa edile, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte dell'Università degli Studi di Torino, l'Amministrazione regionale trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, o alla cassa edile.
3. Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato per causa imputabile alla Regione Piemonte entro il termine di cui all'art. 2, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 del codice civile. L'Università degli Studi di Torino ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, salvo che la Regione Piemonte dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lei non imputabile.
4. Ogni variazione delle disposizioni della presente convenzione e del piano di lavoro ad essa allegato deve essere preventivamente concordata tra le parti.

ART. 3 – AFFIDAMENTO E PROPRIETA' DEI RISULTATI DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio di ricerca è concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni, prescrizioni ed indicazioni contenute nella presente convenzione, che l'Università degli Studi di Torino dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni sua parte.

I risultati del presente servizio di ricerca sono di proprietà della Regione Piemonte e del DISAFA, perché li usi nell'esercizio della sua attività, e potranno essere utilizzati dal DISAFA previa autorizzazione scritta da parte della Regione Piemonte.

ART. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La convenzione si concluderà il 30 novembre 2014. Entro questo termine il servizio di ricerca dovrà essere realizzato e concluso.
2. Qualora per comprovati motivi il servizio di ricerca non possa essere portato a termine entro la scadenza di cui al punto 1, il Settore Fitosanitario potrà autorizzarne la prosecuzione fino alla sua conclusione, purché ciò non comporti aggravio di spesa per la Regione Piemonte.
3. Tutti gli elaborati finali relativi al servizio di ricerca, in formato cartaceo ed elettronico, dovranno essere consegnati alla Regione Piemonte, Settore Fitosanitario entro i 30 giorni successivi alla scadenza della presente convenzione.

ART. 5 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Salvi eventuali vincoli di segretezza sulle informazioni e sui dati forniti dalle parti nell'ambito del presente servizio di ricerca e specificamente previsti per iscritto, le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
2. Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio di ricerca dovrà avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con l'attività oggetto della presente convenzione.
3. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 la Regione Piemonte dovrà attenersi alle disposizioni anche per il trattamento dei dati relativi al personale facente parte dell'organico dell'Università degli Studi di Torino.

ART. 6 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

In conformità con quanto previsto dalla Legge n. 144/99 e dalla Legge n. 3/2003 è stato assegnato al servizio di ricerca in oggetto il seguente codice (CUP) n. J69E14000100001 Tale codice dovrà essere indicato in tutte le comunicazioni e gli atti inviati alla Regione Piemonte.

ART. 7 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E PENALITA'

1. Causano risoluzione anticipata del rapporto l'inadempienza da parte dell'Università degli Studi di Torino anche di una sola delle prescrizioni previste dalla presente convenzione, o la mancata esecuzione del servizio di ricerca entro i termini stabiliti all'art. 4, che l'Amministrazione regionale rilevi con espressa diffida ad adempiere inviata con lettera A/R.
2. Qualora il servizio di ricerca venga svolto soltanto in parte, e comunque tale attività sia regolarmente documentata e possa essere ritenuta significativa da parte del Settore Fitosanitario, la Regione Piemonte può riconoscere una parte delle spese, commisurata alle prestazioni fornite.
3. In caso di ritardo nella realizzazione del servizio di ricerca la Regione Piemonte applicherà all'Università degli Studi di Torino una penale pari all'10% dell'importo complessivo del servizio di ricerca per ogni decade di ingiustificato ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 4, da trattarsi direttamente in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto.
4. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dalla convenzione, per motivi di interesse generale, con preavviso scritto di almeno 30 giorni da comunicarsi alla controparte a mezzo raccomandata A/R. In tal caso il DISAFA si impegna a portare a compimento tutte le attività in essere alla data di comunicazione dell'anticipato recesso. Restano comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1373 del codice civile.
5. Il DISAFA si impegna a tenere indenne ed esonerare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno o responsabilità che possano verificarsi o insorgere, a qualunque titolo, per fatti

direttamente o indirettamente connessi alla realizzazione del servizio di ricerca, sollevando la Regione Piemonte da ogni onere e da ogni responsabilità.

ART. 8 – CONTROVERSIE

1. Per quanto non espressamente citato nella presente convenzione si rinvia alla normativa vigente.
2. Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e/o la validità del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

ART. 9 - ONERI DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione verrà registrata in caso di uso e i conseguenti oneri saranno a carico della parte che richiederà la registrazione.
2. Le spese di bollo della presente convenzione, se dovute, sono a carico dell'Università degli Studi di Torino.

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato qui in calce ed a margine di ciascun foglio a norma di legge.

Torino, li

Il Responsabile del
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari

Il Dirigente Responsabile
del Settore Fitosanitario

Servizio di ricerca:
“Definizione di misure per il contenimento dei rischi di contaminazione dei corpi idrici da prodotti fitosanitari impiegati contro la flora infestante”

Piano di lavoro

Introduzione

L'importanza e la valorizzazione delle risorse idriche è riconosciuta da tempo dalla società civile e la loro salvaguardia è sancita da numerosi provvedimenti legislativi a livello comunitario, alcuni dei quali sono volti alla loro protezione dal rischio di contaminazione da parte dei prodotti fitosanitari impiegati per la difesa e il diserbo delle colture. L'introduzione della Direttiva 60/2000 EC (European Framework Directive 60/2000/EC) ha sancito la definitiva adozione di una politica di uso razionale e sostenibile delle risorse idriche, ottenibile anche ricorrendo a strategie di difesa delle colture maggiormente rispettose dell'ambiente. L'entrata in vigore della direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (2009/128/CE), impone a livello europeo l'adozione, nelle aree coltivate, di misure di mitigazione in grado di contenere i rischi di contaminazione dei corpi idrici causata da fenomeni di deriva, drenaggio e ruscellamento (art. 11 Direttiva 2009/128/CE). Come evidenziato da numerosi studi pubblicati sia a livello nazionale che internazionale, l'utilizzo di prodotti fitosanitari è talvolta associato a fenomeni di inquinamento delle risorse idriche sotterranee e superficiali.

La contaminazione dei corpi idrici avviene attraverso diversi fenomeni di trasporto: ruscellamento e lisciviazione rappresentano, in certe condizioni ed in certi contesti, alcuni dei fenomeni più rilevanti.

La lisciviazione, in particolare, è definita come il movimento lungo il profilo del suolo di ogni sostanza disciolta (elementi nutritivi, prodotti fitosanitari e materiali colloidali) per mezzo dell'acqua di percolazione. Poiché le falde costituiscono la principale fonte di approvvigionamento delle acque potabili sia in Europa che negli Stati Uniti, lo studio dei fenomeni di lisciviazione e delle possibili misure di mitigazione che possono essere adottate presenta una rilevanza notevole per l'ambiente e per la salute umana.

Tra i diversi fattori in grado di influenzare i fenomeni di lisciviazione, particolare importanza assumono anche le caratteristiche degli eventi piovosi, quali intensità e frequenza, e le irrigazioni. Una forte precipitazione che si verifica a breve distanza dal trattamento su suoli sciolti può favorire una rapida percolazione del prodotto fitosanitario senza che questo possa essere stato adsorbito, degradato o comunque trasformato.

In presenza di piogge intense, inoltre, il movimento dell'acqua lungo il profilo del suolo coinvolge soprattutto i macropori e può raggiungere velocità relativamente elevate, in particolare in presenza di flussi preferenziali, quali fessure e crepacciature. Va inoltre ricordato che in un terreno secco il trasporto dei prodotti fitosanitari è più limitato che in un terreno umido. Le perdite di prodotti diserbanti (detti anche erbicidi) per lisciviazione risultano piuttosto variabili in considerazione dei numerosi fattori che presiedono al fenomeno stesso. Nel caso di erbicidi mobili, ovvero particolarmente a rischio di lisciviazione in virtù delle loro caratteristiche chemio-dinamiche, si stima che le perdite annuali per lisciviazione al di sotto dello strato radicale possano raggiungere percentuali comprese tra lo 0,5 e il 2% della quantità applicata; tuttavia, in determinati contesti, tali perdite possono arrivare sino al 17% della massa applicata.

L'approfondimento delle conoscenze relative al fenomeno della lisciviazione potrebbe consentire di meglio definire il rischio di contaminazione delle acque sottosuperficiali in relazione all'epoca di applicazione dei diserbanti e all'andamento pluviometrico. L'acquisizione di tali informazioni è da considerarsi essenziale per poter correttamente valutare, su scala territoriale, il rischio associato all'utilizzo di erbicidi distribuiti in periodi

caratterizzati da frequenze e intensità di precipitazione differenziate. Una migliore conoscenza dei fenomeni di lisciviazione è una condizione indispensabile per poter formulare e proporre misure di mitigazione efficaci e razionali, sulla base di quanto previsto della direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (2009/128/CE).

Obiettivi

Definire il rischio di lisciviazione in funzione dell'andamento pluviometrico e delle caratteristiche chemiodinamiche delle molecole in modo da sviluppare misure per il contenimento dei rischi di contaminazione dei corpi idrici da prodotti fitosanitari impiegati contro la flora infestante.

Materiali e metodi

La sperimentazione sarà condotta operando su un dispositivo sperimentale presente all'interno dell'Azienda Sperimentale della Facoltà di Agraria di Torino e costituito da una batteria di 12 lisimetri. Ciascun lisimetro misura 3 x 2,8 m ed è profondo 2 m. I lisimetri contengono suolo autoctono (franco-sabbioso). Ciascun lisimetro è dotato di un dispositivo di captazione collocato sul fondo ed in grado di intercettare l'intera quantità di acqua percolata. I lisimetri sono stati realizzati circa 30 anni fa e pertanto le condizioni pedologiche possono essere considerate pienamente stabilizzate. I lisimetri sono collocati in campo, consentendo di riprodurre pienamente le normali condizioni culturali.

I lisimetri saranno coltivati a mais e saranno effettuati trattamenti con molecole erbicide, scelte in modo da includere principalmente prodotti residuali (impiegati in pre-emergenza della coltura). I lisimetri verranno sottoposti a interventi irrigui, in modo da indurre fenomeni di percolazione in momenti diversi a partire dal trattamento (a 0, 7, 15 giorni dal trattamento). Per evitare interferenze dovute ad eventuali precipitazioni naturali, i lisimetri verranno isolati singolarmente con una opportuna copertura posizionata all'occorrenza.

Per ogni tesi sono previste tre ripetizioni. In occasione di ogni evento programmato di irrigazione e conseguente percolazione verranno misurati i volumi di acqua distribuiti e percolati e saranno prelevati campioni di percolato per la determinazione del contenuto di sostanze attive.